

Associazione Culturale Bandafalò



STATUTO

L'Associazione

Art. 1

L'Associazione Culturale Bandafalò è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche.

Art. 2

La sede dell'Associazione è nel comune di Villa San Giovanni, è individuata dal Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Ha il fine di incentivare la fruibilità delle risorse locali, opera nel campo socio-culturale, umanitario, ricreativo e sportivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Le finalità dell'Associazione sono:

- a) La tutela e la diffusione dell'identità calabrese, delle sue tradizioni, dei suoi valori e della sua storia;
- b) La difesa e la valorizzazione del nostro territorio in tutti i suoi aspetti: ecologico, sociale, artistico, antropologico e in tutte le sue potenzialità: turistiche, sportive, produttive e di gestione del tempo libero;
- c) La lotta ad ogni forma di degrado e sfruttamento ambientale;
- d) La promozione dell'aggregazione sociale e dell'elevazione culturale dei giovani, e la creazione di nuove condizioni di arricchimento culturale reciproco e di sviluppo sociale;
- e) La realizzazione di progetti umanitari, sia in ambito nazionale che internazionale, quali assistenza socio-sanitaria alle popolazioni ed alle comunità svantaggiate di tutto il mondo, finanziamento e costruzione di scuole, pozzi d'acqua, dispensari, ospedali ecc.
- f) La promozione del turismo e la valorizzazione delle peculiarità culturali, artistiche, linguistiche delle regioni del sud Italia.

Art. 5

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare della collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali - anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni con gli stessi - della partecipazione di altre Associazioni, Società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il migliore raggiungimento dei propri fini l'Associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa, sportiva ed in particolare:

- a) Manifestazioni, mostre, spettacoli, feste, stand espositivi, seminari, degustazioni enogastronomiche;
- b) Opera di sensibilizzazione dei pubblici poteri: petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare;
- c) Organizzazione di spettacoli teatrali e musicali e viaggi all'estero finalizzati allo studio dell'immigrazione calabrese ed alla promozione pubblicitaria del nostro territorio;
- d) Iniziative finalizzate a promuovere l'integrazione e la collaborazione con i paesi stranieri (anche attraverso l'instaurazione di rapporti commerciali con gli stessi).

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

L'attività istituzionale ed il regolare svolgimento delle attività programmate dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto e prestato).

Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni esterne e prestazioni di lavoro autonomo.

I Soci

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida gli scopi indicati nell'art. 4.

Possono essere ammessi, con le modalità e i limiti stabiliti nell'art. 7, tutti coloro, italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche ed associazioni non riconosciute che si riconoscono nello Statuto, condividono le finalità dell'Associazione ed intendono collaborare per il raggiungimento delle stesse.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni nonché delle direttive e delle delibere che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 8

All'Associazione possono aderire altri sodalizi: associazioni, comitati, enti e fondazioni aventi finalità rientranti negli scopi dell'Associazione stessa. Essi dovranno accettare il presente Statuto pur mantenendo la loro struttura ed indipendenza organizzativa.

I modi ed i termini di adesione saranno determinati dal Consiglio Direttivo che stipulerà il "Patto di Adesione".

Tale adesione può cessare, oltre che per lo scioglimento del Patto dalla parte aderente, per le stesse cause previste per gli associati persone fisiche.

Art. 9

I Soci possono essere:

A) Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelle che successivamente, e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammesse con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.

Nella composizione di ogni Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno tre soci fondatori, salvo rinuncia espressa da parte di tutti i soci fondatori in essere.

I soci Fondatori partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

B) Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, essendo interessati al sostegno degli scopi dell'Associazione, facciano richiesta di partecipare al capitale sociale mediante sottoscrizione di quote su base annuale.

La richiesta di ammissione dei soci ordinari avviene tramite inoltro di domanda scritta al Presidente. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, che decide senza obbligo di motivazione entro 30 giorni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

Il mancato versamento della quota annuale determina anche la decadenza dalla qualità di socio.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

C) Soci Sostenitori

Assumono la qualifica di Soci Sostenitori coloro che partecipano al capitale sociale unicamente mediante tesseramento annuale, senza obbligo di versamento delle quote associative.

La qualità di socio sostenitore ha durata limitata alla validità della tessera, che può essere rinnovata, su libera scelta dell'associato, con cadenza annuale.

I soci sostenitori non hanno l'obbligo di versare la quota di partecipazione annuale, non hanno diritti né doveri nei confronti dell'Associazione, non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

D) Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone fisiche, le Associazioni, gli Enti e le altre persone giuridiche che abbiano acquistato particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

I soci onorari non hanno non hanno l'obbligo di versare la quota di partecipazione annuale, non hanno diritti né doveri nei confronti dell'Associazione, non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono ricoprire cariche elettive.

Art. 10

Ad eccezione che per i Soci Sostenitori, per tutti gli altri soci l'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso, decadenza o esclusione.

- **Recesso:** ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, presentando formale dichiarazione scritta di dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto, solo dopo la sua accettazione, decorsi 30 giorni dalla stessa.
- **Decadenza:** decadono dalla qualità di soci coloro che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote annuali e ogni altro versamento stabilito dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- **Esclusione:** l'esclusione avviene nei confronti degli associati:
 - a) che non partecipano alla vita dell'Associazione o che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - b) che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di socio o agli impegni assunti verso l'Associazione;
 - c) che siano incorsi in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti;
 - d) quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

In presenza delle suddette circostanze, l'esclusione può essere preceduta, a discrezione del Consiglio Direttivo, da un massimo di due ammonizioni scritte nei confronti del socio inadempiente.

Il recesso, la decadenza o l'esclusione del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui all'art. 20, comma 3.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La delibera deve essere comunicata all'associato escluso o decaduto; avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sul ricorso l'Assemblea decide a maggioranza nel termine di 30 giorni.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Il socio che, con scarso impegno o inadeguata partecipazione alla vita associativa o con comportamenti contrari allo Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere, abbia causato all'Associazione danni di qualsiasi natura, patrimoniali e non patrimoniali, deve risarcire il danno causato o può essere condannato con delibera del Consiglio Direttivo a versare ammende a favore dell'Associazione.

Art. 11

Il socio che, per motivi personali, di lavoro o di ogni altra natura, scelga di non prendere parte alla realizzazione di una o più delle attività programmate e poste in essere dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, è estromesso e sollevato ad ogni effetto dall'attività in questione, e non ha nei confronti dell'Associazione nessuno dei diritti e doveri scaturenti dall'attività medesima alla quale abbia rinunciato.

Organi Sociali

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Vice Presidente;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 13

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa che non siano espressamente attribuite dal presente Statuto al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 14

Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via **ordinaria** ha il compito di:

- deliberare sugli indirizzi, sulle direttive generali e sul programma delle attività dell'Associazione;
- nominare per elezione il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ratificare le altre decisioni di competenza del Consiglio Direttivo che le vengano sottoposte;
- deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea riunita in via **straordinaria** ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 15

Convocazione, riunione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno 8 giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, o a mezzo fax o posta elettronica.

In caso di urgenza il termine di 8 giorni può essere ridotto, ma in tal caso la convocazione va fatta telefonicamente almeno 24 ore prima della data della riunione.

L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuo; si radunerà inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o dell'atto costitutivo o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un presidente designato dalla stessa Assemblea.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque , di cui almeno tre dei soci fondatori fintantoché ci siano associati con tale qualifica.

Tra i membri del Consiglio è in ogni caso nominato il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere ed il Segretario.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare un o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente procederà a convocare l'assemblea per nuove elezioni.

In presenza di attività artistiche per le quali si decida di procedere alla nomina del Direttore Artistico, qualora questo venga scelto tra gli associati farà parte di diritto del Consiglio Direttivo e gli spetteranno le decisioni relative all'organizzazione ed alla promozione dell'attività artistica svolta.

Art. 17

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea), e promuove ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed i provvedimenti necessari per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- decide sull'assunzione di eventuale personale dipendente;
- stabilisce le quote annuali dovute dai Soci;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;

E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali compensi, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto e prestato).

Può attribuire ammende nei confronti dei soci con scarso impegno nei confronti dell'Associazione o che abbiano causato alla stessa danni all'immagine, economici o di altra natura, patrimoniale e non.

Art. 18

Convocazione e riunione

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qual volta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta l'anno per sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno 3 giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato telefonicamente nelle 24 ore precedenti. La convocazione della riunione può essere fatta: a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax o posta elettronica.

Per la validità della riunione del consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale così redatto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 19
Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Il Presidente assume, comunque, nel caso ricorrano motivi d'urgenza, tutti i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

In particolare, il Presidente:

- predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- affida speciali incarichi ai membri del Consiglio Direttivo, propone allo stesso quanto occorra per il buon andamento e funzionamento dell'Associazione e per l'attuazione del programma votato dall'Assemblea;
- vigila sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone gli obiettivi, le modalità di funzionamento e la durata.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, il Vice Presidente provvederà - entro un mese - alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 20

Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'Assemblea tra gli associati fondatori e ordinari.

Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 21

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Ha il compito di tenere e aggiornare tutti gli altri libri e documenti dell'Associazione che non ricadano nella competenza del Tesoriere.

Art. 22

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dell'Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti in osservanza delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Art. 23

Patrimonio Sociale – Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dalle quote di partecipazione annuali degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi al fondo iniziale di dotazione;
- b) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dai contributi degli associati e dalle elargizioni di associati, di terzi, di enti pubblici e privati;
- b) Da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie e da quelle svolte per il loro perseguimento ed organizzazione;
- c) Da attività produttive marginali finalizzate al finanziamento di specifiche attività rispondenti agli scopi statutari, nonché da ogni altro tipo di entrata;
- d) Da contributi pubblici secondo le vigenti norme di legge;
- e) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Da donazioni e lasciti testamentari.

L'acquisizione di beni a titolo gratuito per atto inter vivos o mortis causa dovrà avvenire, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 24

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Tesoriere, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, redige il bilancio, che avrà cura di depositare almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea annuale e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno utilizzati, nelle percentuali stabilite dal Consiglio Direttivo, in parte per la realizzazione delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 4 del presente Statuto, ed in parte per il finanziamento per l'anno successivo delle attività previste nell'art. 5.

E' in ogni caso fatto divieto di distribuire utili, fondi o avanzi di gestione tra gli associati.

Art. 25

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste agli artt. 14 e 15.

L'Assemblea deve contestualmente nominare il o i liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o altra causa di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione non potrà essere diviso tra i Soci ma sarà devoluto ad altra o altre Associazioni, Comitanti, Enti o Fondazioni operanti in identico o analogo settore o aventi fini di pubblica utilità, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea.

Art. 26

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme ed i principi del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del **10 giugno 2010**.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione

Antonio Oppedisano _____

Gaetano De Napoli _____

Francesco Mambrini _____

Gabriele Moscato _____

Danilo Andrea Spinelli _____